



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 127/10

di iniziativa del Consigliere A. NICOLÒ recante:

"Modifica alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15, recante: "Norme sui servizi educativi per la prima infanzia""

relatore: M. MIRABELLO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	26/02/2016
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	01/03/2016
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 14/03/2016

### Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 127 pag. 3  
*Proposta di modifica di Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15*

### Normativa citata

Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 pag. 6  
*Norme sui servizi educativi per la prima infanzia. BUR n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013)*

### Normativa nazionale

Legge 28 agosto 1997, n. 285 pag. 14  
*"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997*

### Normativa regionale

EMILIA ROMAGNA LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1 pag. 19  
*NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA*

REGIONE MARCHE Legge regionale n.9 del 13 maggio 2003 pag. 29  
*Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n.46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti" (B.U.R. n.46 del 22 maggio 2003)*

REGIONE UMBRIA Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 pag. 35  
*Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*

**3<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE****PROPOSTA DI LEGGE**N.ro 127/x<sup>~</sup>**2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**


Reggio Calabria 25/03/2015

Egr. Presidente  
del Consiglio Regionale della Calabria  
On. Nicola Irto**Sede**

Si trasmette, in allegato alla presente, la proposta di modifica alla legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 recante: **“Norme sui servizi educativi per la prima infanzia”**.

cordialmente

On. Alessandro Nicolò

8546 26/02/2016  
2.5

Proposta di modifica di Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15

**Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.**

(BUR n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di legge di carattere ordinamentale intende prorogare i termini previsti dalla L.r. 29 marzo 2013 n. 15 per l'adeguamento dei requisiti strutturali ed organizzativi da parte delle strutture socio-educative sia pubbliche che private, al fine di garantire a tutti i soggetti coinvolti la possibilità di rispettare i dettami normativi. La scadenza originaria, ormai impellente, ricade durante il periodo di svolgimento delle attività scolastiche e sic stantibus rebus arrecherebbe danni e disagi sia agli utenti che alle stesse strutture derivanti da una possibile sospensione delle attività. La proroga, infine, si rende necessaria per recuperare i ritardi accumulati dai Comuni in seguito ad una iniziale errata interpretazione della norma.

RELAZIONE FINANZIARIA

Per gli scopi e le funzioni della presente legge, poiché reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale non sono previsti oneri, ne occorre impegnare fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria in quanto trattasi di mero rinvio di termini necessari all'adeguamento dei requisiti strutturali ed organizzativi da parte delle strutture socio-educative sia pubbliche che private che non producono nessuno onere a carico del bilancio della Regione.

Tab. 1- Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
—	—	—	—	—

Tab. 2 Copertura finanziaria:

n. UPB/Capitolo	Anno 2015	Anno 2015	Anno 2015	Totale
—	—	—	—	—

Art. 1

(Modifiche al comma 1, dell'articolo 23, della L.r. 15/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 29 marzo 2013, n. 15 e s.m.i. le parole: " entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole: "entro il 31 dicembre 2016".

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)


1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Proponente

On. Alessandro Nicolò



Legge regionale 29 marzo 2013, n. 15

**Norme sui servizi educativi per la prima infanzia.**

(BUR n. 7 del 2 aprile 2013, supplemento straordinario n. 3 del 5 aprile 2013)

CAPO I  
PRINCIPI GENERALI

**Art. 1**  
(Finalità)

1. La Regione Calabria, con la presente legge, in armonia con la convenzione ONU sui diritti dell'infanzia del 20 novembre del 1989, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000 e la normativa statale vigente, promuove e disciplina:
  - a) la realizzazione ed il funzionamento del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
  - b) il coordinamento di interventi educativi unitari e globali per garantire e tutelare i diritti dei bambini, la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - c) la partecipazione delle parti sociali al processo decisionale pubblico, attraverso lo strumento della concertazione;
  - d) la realizzazione, con il concorso degli enti locali e dei soggetti privati singoli o associati, di un sistema dei servizi socio-educativi di interesse pubblico, finalizzato alla tutela dei diritti soggettivi di benessere, cura ed educazione dei minori, nonché a prevenire e rimuovere qualsiasi condizione di svantaggio e di discriminazione.

**Art. 2**  
(Obiettivi)

1. La Regione Calabria promuove e sostiene gli interventi per la qualificazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia garantendo la pari opportunità tra bambini, sia in forma singola che integrata, anche attraverso le azioni degli enti locali e valorizza l'autonoma iniziativa degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle organizzazioni di volontariato, dei privati e delle associazioni familiari.

**Art. 3**  
(Destinatari delle prestazioni)

1. Il sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ha carattere di universalità e consente alle famiglie di esercitare il diritto soggettivo a beneficiare delle prestazioni di cura, educazione, formazione e benessere sociale in favore dei minori da zero mesi a tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa e secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 3 legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

CAPO II  
TIPOLOGIE DI SERVIZI

**Art. 4**  
(Servizi per l'infanzia)

1. La Regione Calabria rispetta quanto previsto dal «Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali» del CISIS (Centro interregionale per i sistemi informatici,

geografici e statistici), approvato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 29 ottobre 2009.

2. Il sistema educativo integrato dei servizi per bambini da 0 a 3 anni permette di dare risposte unitarie condividendo regole e obiettivi comuni, di offrire servizi flessibili e differenziati tra loro ma congruenti ai bisogni in evoluzione dei bambini e delle loro famiglie.
3. Il sistema educativo integrato è costituito da:
  - a) nidi d'infanzia;
  - b) servizi integrativi al nido, quali i centri per bambini e genitori, gli spazi gioco per bambini, i servizi in contesto domiciliare.

#### **Art. 5**

##### *(Nido di infanzia)*

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto ai bambini in età compresa tra gli zero mesi e i tre anni.
2. Il nido garantisce:
  - a) la formazione e socializzazione dei bambini attraverso lo sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
  - b) la cura dei bambini in un contesto esterno a quello familiare e l'affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali;
  - c) il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.
3. Gli enti gestori, pubblici o privati, individuano per i nidi a tempo pieno e i nidi a tempo parziale moduli organizzativi e strutturali differenziali rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività ed elaborano adeguati progetti pedagogici.
4. I nidi e i servizi integrativi di cui all'articolo 7 possono essere ubicati nella stessa struttura, in modo da ampliare le opportunità di offerta, assicurare la continuità e contenere i costi di gestione.
5. I nidi di infanzia possono essere istituiti anche all'interno dei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi, aperti al territorio in una percentuale stabilita dalla Giunta regionale nel regolamento di cui all'articolo 10.

#### **Art. 6**

##### *(Micro nido)*

1. I soggetti pubblici e privati possono istituire micro nidi di infanzia, che prevedono l'accoglienza di un numero ridotto di bambini, anche quali servizi aggregati ad altri servizi per l'infanzia già funzionanti o di nuova istituzione.
2. La ricettività minima del micro nido è determinata dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10.
3. I micro nidi possono essere istituiti anche nei luoghi di lavoro o in prossimità degli stessi.

**Art. 7**

*(I servizi educativi integrativi al nido e polo d'infanzia)*

1. I servizi educativi integrativi al nido ampliano l'offerta formativa, offrono risposte flessibili e diversificate sotto il profilo strutturale e organizzativo. È obbligatoria la presenza di personale educatore con specifiche competenze professionali.
2. I servizi educativi integrativi al nido sono:
  - a) i servizi educativi presso il domicilio della famiglia o dell'educatore o in altro spazio a ciò destinato completano l'offerta di servizi per la prima infanzia e sono caratterizzati da un alto grado di personalizzazione per il numero ridotto di bambini affidati ad uno o più educatori in modo continuativo e possono accogliere al massimo cinque bambini in spazi idonei e sicuri;
  - b) i centri per bambini e famiglie accolgono bambini insieme ad un adulto accompagnatore per fini di aggregazione sociale e ludica per i bambini e di comunicazione ed incontro per gli adulti che condividono problematiche educative per l'età infantile e per i quali non vi è affidamento di minori;
  - c) gli spazi gioco per bambini offrono accoglienza ed un ambiente organizzato con finalità di cura, educativa, ludica di socializzazione per bambini da diciotto a trentasei mesi. Non offrono il servizio di mensa, sono privi di spazi per il riposo e prevedono una frequenza flessibile concordata con il personale educatore.
3. Il polo d'infanzia comprende in un'unica struttura più servizi educativi per bambini in età da zero mesi a sei anni al fine di condividere i servizi generali e gli spazi collettivi, abbattere i costi di costruzione e gestione, per favorire la continuità del progetto educativo e per offrire ai bambini di diversa età esperienze programmate di gioco e di incontro.

**Art. 8**

*(Gestione dei servizi)*

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:
  - a) dai comuni, anche in forma associata;
  - b) da altri soggetti pubblici;
  - c) da soggetti privati, accreditati e convenzionati con i comuni;
  - d) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

**Art. 9**

*(Partecipazione delle famiglie al costo dei servizi)*

1. L'accoglienza presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socioeconomiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della normativa statale vigente e della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.



**Art. 10***(Regolamento di attuazione)*

1. La Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente per materia, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta con uno o più atti deliberativi un regolamento di attuazione per definire i requisiti organizzativi e strutturali di tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia.

## CAPO III

## SOGGETTI, FUNZIONI E COMPITI

**Art. 11***(Funzioni della Regione)*

1. La Giunta regionale approva il Piano triennale regionale dei servizi educativi per i bambini da zero a tre anni che:
  - a) definisce i criteri di programmazione in particolare per quanto riguarda l'estensione, la gestione e la qualificazione di tutti i servizi per la prima infanzia;
  - b) promuove, tramite la concertazione e l'integrazione istituzionale, il riequilibrio territoriale che garantisce a tutti i bambini del territorio regionale di fruire delle stesse opportunità;
  - c) valorizza il rapporto tra enti pubblici e il privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi educativi;
  - d) garantisce il monitoraggio di tutti i servizi per una maggiore efficienza e adesione alla realtà nella sua programmazione e in quella degli enti locali.

**Art. 12***(Funzioni dei comuni singoli o associati)*

1. I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli indirizzi del piano triennale e del programma annuale regionale, adottano il programma, comunale o intercomunale, e lo trasmettono alla Regione per l'approvazione. Il programma comunale o intercomunale prevede:
  - a) la concertazione con i soggetti interessati per potenziare la rete dei servizi per la prima infanzia e promuoverne la qualità anche tramite il coinvolgimento dei gestori privati accreditati;
  - b) la modalità di riparto dei servizi per necessità di riequilibrio o fronteggiare particolari situazioni di rischio sociale o di forte disagio per le distanze e per la carenza di mezzi di trasporto;
  - c) la promozione dell'intero sistema locale dei servizi educativi, quali centri di diffusione della cultura dell'infanzia nel territorio e supporto alle responsabilità genitoriali;
  - d) l'istituzione dei registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi.
2. I comuni curano la costituzione di un gruppo tecnico per attività di consulenza sulle procedure di autorizzazione e di accreditamento. Il gruppo è composto dal dirigente del settore infanzia del comune capofila, da due coordinatori pedagogici o responsabili di servizi educativi, da due operatori del settore igienico-sanitario e della sicurezza dell'ASP, da un tecnico del settore edilizio.

3. I comuni singoli o associati, quali garanti della pianificazione dei servizi e degli interventi, della valutazione della qualità e dei risultati e della risposta ai bisogni di cura e di educazione delle nuove generazioni devono:
  - a) esercitare la vigilanza e il controllo sui servizi educativi e le loro strutture;
  - b) adottare un regolamento comunale, elaborato anche a livello associato, sulle modalità organizzative e in particolare i criteri di accesso e utilizzo dei servizi, la partecipazione dei genitori alla vita del bambino, eventuali misure di sostegno per la frequenza di bambini disabili e per situazioni di grave disagio o di solidarietà quali l'affidamento etero-familiare;
  - c) programmare e gestire direttamente o indirettamente i servizi educativi;
  - d) valorizzare e sostenere la qualificazione del sistema comunale dei servizi per l'infanzia e l'integrazione con gli altri servizi sanitari, sociali, scolastici e del tempo libero;
  - e) concedere l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.
4. La Giunta regionale stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento.

#### **Art.13**

*(Servizio sanitario)*

1. Le ASP esercitano la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture dei servizi per la prima infanzia e realizzano, in collaborazione con gli enti locali, interventi e azioni di prevenzione ed educazione alla salute e alla corretta alimentazione e prevedono, se richiesti, presso i servizi socio-educativi, la presenza di figure specializzate.

#### CAPO IV STRUMENTI E PROCEDURE

#### **Art. 14**

*(Autorizzazione)*

1. I soggetti privati gestori di servizi educativi per la prima infanzia, che accolgono bambini di età inferiore a tre anni, necessitano di autorizzazione al funzionamento, indipendentemente dalla loro denominazione.
2. L'autorizzazione è concessa dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, in presenza dei seguenti requisiti:
  - a) sussistenza dei requisiti strutturali ed organizzativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 10;
  - b) dotazione di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
  - c) applicazione al personale dei contratti collettivi nazionali di settore;
  - d) dotarsi di personale sufficiente di cui al Titolo V e garantire una quota di orario per la formazione, la programmazione delle attività educative e l'incontro con i genitori;
  - e) presentazione di una tabella dietetica approvata dalla ASP;

- f) copertura assicurativa del personale e dei bambini;
  - g) prevedere la partecipazione dei genitori.
3. La Regione Calabria stabilisce con regolamento i criteri, le modalità e le procedure per l'autorizzazione al funzionamento.

#### **Art. 15**

##### *(Accreditamento)*

1. L'accreditamento è concesso dal comune, sentito il parere del gruppo tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge, su richiesta del gestore del servizio educativo privato, in presenza dei seguenti requisiti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti per l'autorizzazione al funzionamento:
- a) Carta dei servizi contenente in particolare il progetto pedagogico-educativo che descriva le finalità e gli obiettivi generali, le intenzionalità educative e i significati dell'organizzazione scelta, la loro realizzazione nel progetto educativo, la programmazione delle attività educative, l'articolazione della giornata, la partecipazione dei genitori e il rapporto con il territorio, gli strumenti del gruppo di lavoro, di autovalutazione ed etero-valutazione;
  - b) accoglienza di tutti i bambini, compresi quelli disabili;
  - c) supervisione pedagogica, a cura del coordinatore pedagogico, in modo continuativo;
  - d) adesione ad iniziative formative programmate dalla Provincia per promuovere la cultura dell'infanzia e dei suoi diritti.
2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici da parte di servizi educativi gestiti da privati.
3. L'accreditamento è condizione di funzionamento per i servizi gestiti da enti pubblici.

#### **Art. 16**

##### *(Revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento e sanzioni)*

1. Chiunque eroghi un servizio socio-educativo senza la preventiva autorizzazione al funzionamento è soggetto ad una sanzione amministrativa il cui importo è stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 10.
2. I comuni, anche su richiesta della Regione, procedono a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono stati rilasciati l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento. Se nelle verifiche periodiche dei requisiti strutturali e organizzativi previsti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento, viene rilevata la perdita di uno o più requisiti, il comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi pena la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

#### **Art. 17**

##### *(Registri comunali)*

1. Presso ciascun comune sono istituiti i registri dei soggetti autorizzati a gestire i servizi socio educativi per la prima infanzia, dei soggetti accreditati e dei servizi integrativi che hanno presentato segnalazione certificata d'inizio attività.

**Art. 18***(Programma annuale)*

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, in attuazione del piano triennale, adotta il programma annuale che prevede:
  - a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;
  - b) l'indicazione delle attività programmate;
  - c) la determinazione dei fabbisogni.

**Art. 19***(Carta dei servizi)*

1. I soggetti pubblici e i soggetti privati accreditati che partecipano al sistema pubblico dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge, adottano e pubblicizzano adeguatamente la Carta dei servizi al fine di garantire ai cittadini i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, secondo quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994.

## CAPO V

## PERSONALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

**Art. 20***(Personale)*

1. Il personale educatore dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi deve essere in possesso di idonei titoli di studio secondo la normativa vigente.
2. Al personale educatore spetta la cura e l'educazione dei bambini, la relazione con i genitori, la programmazione delle attività, la partecipazione attiva per la qualificazione del servizio e i rapporti con le altre agenzie educative e scolastiche del territorio.
3. Il personale addetto ai servizi generali svolge compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali, di distribuzione del vitto, di collaborazione con gli educatori nella preparazione dei materiali didattici e coopera per il buon funzionamento del servizio. Il personale addetto alla cucina è responsabile della preparazione e somministrazione degli alimenti, dell'igiene della cucina e dispensa e del rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'ASP.
4. Le funzioni di direzione, di gestione e di coordinamento pedagogico per garantire la qualità dell'intervento educativo sono svolte da figure professionali laureate con indirizzo psicopedagogico. Fino all'approvazione dei regolamenti attuativi sono ritenuti validi i titoli previsti dalla normativa vigente.
5. Il personale partecipa, secondo il metodo del lavoro di gruppo, ad incontri periodici di programmazione e di verifica dell'attività educativa e del buon andamento dell'organizzazione complessiva del servizio.
6. La formazione permanente del personale in servizio è assicurata dalla provincia.
7. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 10, definisce i titoli di accesso per il personale e il rapporto numerico tra personale e bambini, in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni tipologia di servizio.

**Art. 21***(Coordinatori pedagogici)*

1. I comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite coordinatori pedagogici così per come previsto all'articolo 16 della presente legge.

## CAPO VI

## NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

**Art. 22***(Norma finanziaria)*

1. La presente legge contiene disposizioni di natura ordinamentale e programmatiche nell'ambito dello sviluppo sociale e non comporta oneri diretti a carico del bilancio regionale.

**Art. 23***(Norma transitoria e finale)*

1. Le strutture socio-educative sia pubbliche che private che non sono in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge e che intendono continuare l'attività di erogazione dei servizi, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, devono adeguare i requisiti strutturali ed organizzativi a quelli previsti dalla presente legge e dal regolamento successivo.
2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme e i regolamenti vigenti per quanto concerne i requisiti strutturali ed organizzativi correlati all'autorizzazione al funzionamento e all'accreditamento.

**Art. 24***(Abrogazione)*

1. La legge regionale 27 agosto 1973, n.12 (Disciplina degli asili nido) è abrogata.

**Art. 25***(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Legge 28 agosto 1997, n. 285

## **"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"**

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 1997

---

### Art. 1.

(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;  
b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;  
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;  
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;  
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.

4. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

### Art. 2.

(Ambiti territoriali di intervento)

1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell'articolo 15- *bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive

modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunità montane e province.

2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.

3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

### Art. 3.

#### (Finalità dei progetti)

1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:

- a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genito re-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;
- b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
- d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
- e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con *handicap* al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

### Art. 4.

(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

- a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;
- b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
- c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
- d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
- e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;
- f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresì accedere i padri detenuti, qualora

la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;  
*g)* la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;  
*h)* gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;  
*i)* i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;  
*l)* gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.

2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

#### Art. 5.

(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;  
*b)* servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

#### Art. 6.

(Servizi ricreativi ed educativi  
per il tempo libero)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.  
 2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

#### Art. 7.

(Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;



- b)* misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;
- c)* misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

#### Art. 8.

(Servizio di informazione,  
promozione, consulenza, monitoraggio  
e supporto tecnico)

1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:

- a)* provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b)* favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;
- c)* assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità europee.

3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio.

5. Per il funzionamento del servizio è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

#### Art. 9.

(Valutazione dell'efficacia della spesa)

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull'impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2.

## Art. 10.

(Relazione al Parlamento)

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.

## Art. 11.

(Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia)

1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.

2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.

## Art. 12.

(Rifinanziamento della legge  
19 luglio 1991, n. 216)

1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, é autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno.

## Art. 13.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le somme stanziare per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**LEGGE REGIONALE 10 gennaio 2000, n. 1****NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

- L.R. 14 aprile 2004 n. 8
- L.R. 29 dicembre 2006 n. 20
- L.R. 22 dicembre 2011 n. 21
- L.R. 22 giugno 2012 n. 6

**Titolo I**  
**OGGETTO DELLA LEGGE, FINALITÀ DEI SERVIZI**  
**E SOGGETTI DELLA PROGRAMMAZIONE**

*Art. 1*

*Finalità e modalità attuative*

(sostituiti commi 2 e 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 1 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi modificati commi 3 e 3 bis da art. 1 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. La Regione riconosce le bambine e i bambini quali soggetti di diritti individuali, giuridici, civili e sociali e opera perché essi siano rispettati come persone.
  2. *La presente legge detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione e il controllo dei servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, nel riconoscimento del pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta dei genitori, nel rispetto dei principi fondamentali o dei livelli essenziali stabiliti con legge dello Stato.*
  3. *L'Assemblea legislativa, con una o più direttive, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi, differenziati in base all'ubicazione della struttura e al numero di bambini, i criteri e le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, nonché le procedure per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 e per l'accreditamento di cui all'articolo 18.*
- 3 bis. *Nelle medesime direttive l'Assemblea legislativa stabilisce norme specifiche per i servizi sperimentali.*

*Art. 2*

*Nidi d'infanzia*

(sostituito da art. 2 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. *I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.*
2. *I nidi hanno finalità di:*
  - a) *formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;*
  - b) *cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;*
  - c) *sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.*
3. *Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettività, ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.*
4. *I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.*

*Art. 3*

*Altri servizi educativi*

(sostituito da art. 3 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. *Al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:*
  - a) *servizi domiciliari, che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;*
  - b) *servizi integrativi, che prevedono modalità strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;*
  - c) *servizi sperimentali, per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali.*
2. *Fanno parte del sistema integrato dell'offerta di cui all'articolo 4 le iniziative autonome delle famiglie disponibili a stare in rete con i servizi di cui alla presente legge, anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico.*
3. *La direttiva di cui all'articolo 1, comma 3, definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al presente articolo. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentale dei servizi.*

*Art. 4*

*Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia*

(sostituito da art. 4 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. *I nidi d'infanzia e i servizi educativi di cui all'articolo 3, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralità di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

2. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi all'infanzia, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, per l'utilizzo degli asili nido e che favoriscano la più ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sarà tenuto conto nelle linee d'indirizzo e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a).

3. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualità e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneità dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonché tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8. La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le università e gli enti di ricerca in materia.

4. La Regione e gli enti locali promuovono e realizzano la continuità di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.

#### Art. 5

##### Gestione dei servizi

1. I servizi educativi per la prima infanzia possono essere gestiti:

- a) dai Comuni, anche in forma associata;
- b) da altri soggetti pubblici;
- c) da soggetti privati, accreditati ai sensi dell'art. 19, convenzionati con i Comuni;
- d) da soggetti privati scelti dai Comuni mediante procedura ad evidenza pubblica;
- e) da soggetti privati autorizzati al funzionamento.

#### Art. 6

##### Accesso ai servizi educativi e contribuzione ai costi

(aggiunto comma 2 bis e modificata lett. b del comma 3 da art. 5 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi sostituito comma 1, modificati commi 2 e 2 bis da art. 5 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all'articolo 3 pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età, senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalità straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono la multiculturalità.

2. L'accesso ai servizi integrativi e sperimentali è aperto prioritariamente ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di età; può essere esteso anche a utenti fino ai sei anni o di età superiore, con un adeguato progetto pedagogico, strutturale e gestionale, fermo restando per la fascia d'età fino ai tre anni il rispetto degli standard di cui alla presente legge e alla relativa direttiva.

2 bis Nei nidi aziendali e interaziendali che usufruiscono di finanziamenti pubblici è consentito l'accesso anche a bambini i cui genitori non prestano la propria opera presso l'azienda beneficiaria. Le modalità dell'accesso sono stabilite con apposite convenzioni. Il bambino iscritto ha diritto alla frequenza indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino all'età scelta dalla famiglia per il passaggio alla scuola dell'infanzia

3. Nei servizi educativi per la prima infanzia gestiti dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 5, devono essere previsti:

- a) il diritto all'accesso per i bambini disabili e svantaggiati;
- b) la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio- economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa ... in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

#### Art. 7

##### Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e dell'emarginazione (sostituito da art. 6 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni) e, in particolare, dall'articolo 26 (Bambini e adolescenti disabili), i servizi educativi per la prima infanzia garantiscono il diritto all'integrazione dei bambini disabili, nonché di bambini in situazione di disagio relazionale e socio culturale, anche per prevenire ogni forma di svantaggio e di emarginazione.

2. I servizi educativi per la prima infanzia, le aziende USL e i comuni individuano forme specifiche di collaborazione al fine di garantire la piena integrazione dei bambini disabili e con disagio socio-culturale e di realizzare interventi di educazione alla salute, conformemente alle disposizioni contenute nelle direttive di cui all'articolo 1, comma 3.

#### Art. 8

##### Partecipazione e trasparenza

1. I soggetti gestori assicurano la massima trasparenza nella gestione dei servizi e prevedono la partecipazione necessaria dei genitori utenti alle scelte educative e alla verifica sulla loro attuazione, anche attraverso l'istituzione di specifici organismi rappresentativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. I soggetti gestori assicurano inoltre la partecipazione delle famiglie attraverso modalità articolate e flessibili di incontro e di collaborazione.

3. I Comuni garantiscono la più ampia informazione sull'attività dei servizi educativi e promuovono la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

#### Art. 9

##### *Servizi ricreativi e di conciliazione* (sostituito da art. 7 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. *I servizi con finalità puramente ricreativa rivolti a bambini di età inferiore a tre anni che ne fruiscono occasionalmente sono soggetti esclusivamente alle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute.*

2. *A tal fine i soggetti gestori devono trasmettere al comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la segnalazione certificata di inizio attività comprendente l'autocertificazione del possesso dei requisiti relativi alla sicurezza e alla salute previsti dalla normativa vigente.*

3. *In caso di mancata segnalazione, il comune competente può ordinare la sospensione dell'attività fino all'effettuazione dei necessari controlli.*

4. *I comuni dispongono controlli, anche a campione, sull'idoneità e la corretta utilizzazione dei servizi di cui al comma 1.*

5. *I servizi conciliativi, quali iniziative autonome delle famiglie di cui all'articolo 3, comma 2, possono essere sostenuti dai comuni anche tramite l'istituzione di appositi albi di personale.*

#### Art. 10

##### *Funzioni della Regione*

(già sostituiti lett. a) del comma 1 e del comma 2 e modificato comma 3 da art. 6 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, in seguito aggiunto art. 3 bis da art. 39 L.R. 29 dicembre 2006 n. 20, infine modificato comma 1 e sostituita lett.

a) comma 2 da art. 8 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. *L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, approva, di norma ogni tre anni, il programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia, che definisce:*

a) *le linee di indirizzo e i criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse tra le Province per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi, per l'attuazione di forme di continuità e raccordo tra i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, anche ai fini della realizzazione del sistema educativo integrato, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali;*

b) *le linee di indirizzo per l'attuazione di iniziative di formazione degli operatori;*

c) *le linee di indirizzo per la realizzazione di progetti di ricerca, formazione dei coordinatori pedagogici di cui all'art. 33, di documentazione, di monitoraggio, verifica e valutazione della qualità dei servizi e degli interventi, anche in accordo con gli Enti locali.*

2. *La Giunta regionale, in attuazione del programma di cui al comma 1:*

a) *adotta la delibera di programma per i finanziamenti in conto capitale e il relativo riparto;*

b) *attua annualmente il programma di cui al comma 1 per le spese correnti e, in conformità ad esso, approva il riparto dei fondi a favore delle Province.*

3. *Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, lettera c), la Regione può inoltre attuare direttamente progetti di interesse regionale anche avvalendosi del contributo teorico e pratico di centri, istituzioni e associazioni culturali che operano per sostenere e valorizzare le esperienze educative innovative e promuovere il più ampio confronto culturale nazionale ed internazionale. La Regione rilascia altresì ai soggetti gestori l'accreditamento di cui all'articolo 18, secondo quanto previsto all'articolo 37, comma 7.*

3 bis *La Giunta regionale, sentita la competente Commissione dell'Assemblea legislativa, può concedere alle Province contributi straordinari, per spese di investimento relative a interventi di nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare all'aumento di posti nei servizi educativi per la prima infanzia, volti a riequilibrare l'offerta educativa degli ambiti provinciali al di sotto della media regionale.*

#### Art. 11

##### *Funzioni delle Province*

(sostituito comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 7 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi abrogata lett. b) comma 1 da art. 9 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. *Le Province esercitano le seguenti funzioni:*

a) *nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, comma 1, approvano, sulla base delle proposte formulate dai Comuni, il programma provinciale di sviluppo e qualificazione dei servizi educativi per la prima infanzia, di norma triennale, e i piani annuali, che comprendono gli interventi di formazione degli operatori e dei coordinatori pedagogici, garantendo il coordinamento con gli interventi previsti dalla normativa in materia di tutela e di promozione di diritti e opportunità dell'infanzia e dell'adolescenza;*

b) *abrogata.*

c) *provvedono, in collaborazione con i Comuni, alla raccolta dei dati ed effettuano il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia esistenti sul territorio provinciale.*

1. bis *Le Province trasmettono alla Giunta regionale ed alla competente commissione consiliare una relazione annuale*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

sull'utilizzo dei fondi regionali di parte corrente e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale e provinciale.

*Art. 12*

*Funzioni dei Comuni*

(aggiunta lett. d bis) al comma 1 da art. 8 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi modificata lett. e) comma 1 da art. 10 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. I Comuni esercitano le seguenti funzioni:

- a) concedono l'autorizzazione al funzionamento ed esercitano la vigilanza e il controllo sui servizi educativi per la prima infanzia e sulle loro strutture, nonché sui servizi ricreativi di cui all'art. 9;
- b) concedono l'accREDITAMENTO fermo restando quanto previsto dall'art. 37 comma 7;
- c) gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia comunali;
- d) formulano anche in collaborazione con altri soggetti, le proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi del proprio territorio ai fini dell'elaborazione del programma provinciale di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
- d bis) *richiedono alle Province la concessione dei contributi in conto capitale indicati all'articolo 14, comma 2;*
- e) attuano, *con il coinvolgimento dei coordinatori pedagogici*, interventi di formazione del personale e di qualificazione dei servizi educativi per l'infanzia, anche in collaborazione con altri soggetti, valorizzandone la presenza e l'esperienza;
- f) promuovono, nell'ambito della gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, la presenza di soggetti appartenenti al terzo settore.

*Art. 13*

*Compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali*

(modificati commi 1 e 2 da art. 11 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

- 1. Le Aziende Unità Sanitarie Locali garantiscono la tutela e la vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e sui servizi ... per la prima infanzia.
- 2. Le Aziende individuano altresì forme specifiche di collaborazione con i soggetti gestori per le finalità di cui all'articolo 7.

*Art. 14*

*Interventi ammessi a contributo e beneficiari*

(sostituito da art. 12 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

- 1. La Giunta regionale, ai fini dell'attuazione del programma di cui all'articolo 10 e dei programmi provinciali di cui all'articolo 11, assegna alle province:
  - a) i fondi per il riparto di cui ai commi 2 e 5;
  - b) le risorse per il sostegno contributivo ai coordinamenti pedagogici provinciali di cui all'articolo 34.
- 2. I fondi regionali per spese di investimento relativi a interventi di manutenzione straordinaria, nuova costruzione, acquisto, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ripristino tipologico di edifici da destinare a servizi educativi per la prima infanzia, nonché arredo degli stessi, sono erogati dalle province:
  - a) ai comuni e agli altri soggetti gestori pubblici, sentito, per questi ultimi, il comune interessato;
  - b) a soggetti privati, sentito il comune interessato.
- 3. Gli edifici da ristrutturare o le aree sulle quali costruire devono risultare, all'atto della concessione del contributo, in proprietà, oppure in diritto di superficie, o in comodato d'uso, o in concessione dei richiedenti l'ammissione a contributo, con scadenza non antecedente al termine del vincolo di destinazione.
- 4. I finanziamenti concessi ai soggetti gestori privati indicati al comma 2, lettera b), sono revocati, con le modalità indicate all'articolo 28, se i relativi servizi non ottengono l'autorizzazione al funzionamento entro il termine stabilito dal Comune, oppure se l'autorizzazione è revocata.
- 5. Nell'ambito dei programmi provinciali i fondi regionali per spese correnti sono erogati dalle province ai soggetti gestori, singoli o associati, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) per la gestione e la qualificazione dei servizi, il sostegno a figure di coordinamento pedagogico, la formazione degli operatori e degli stessi coordinatori pedagogici, nonché per la realizzazione di servizi sperimentali.
- 6. La Giunta regionale, con proprio atto, determina le modalità e le procedure per la concessione dei fondi di cui al presente articolo, nonché le aree di intervento dei progetti regionali di cui all'articolo 10, commi 3 e 3 bis.

*Art. 15*

*Sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia*

(sostituito da art. 13 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

- 1. La Regione, gli enti locali e i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema educativo integrato, anche ai fini dell'implementazione delle banche dati statali, nel rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
- 2. Il sistema informativo sui servizi educativi per la prima infanzia, tramite l'osservatorio regionale per l'infanzia e l'adolescenza, garantisce alla Regione, agli Enti locali ed ai soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia, il più ampio accumulo e scambio delle informazioni, per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche di efficacia e di efficienza degli interventi realizzati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

**Titolo II**  
**AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVI**  
**GESTITI**  
**DA ENTI E SOGGETTI PUBBLICIE PRIVATI**

*Art. 16*

*Autorizzazione al funzionamento e segnalazione certificata d'inizio attività*

(sostituito comma 1 da art. 10 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi modificata rubrica articolo, commi 1, 2 e 3 da art. 14 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. *L'apertura e la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia privati, che prevedano l'affidamento di bambini di età inferiore ai tre anni in un contesto diverso da quello familiare e a fronte di un compenso economico, ivi compresi i nidi e i micro-nidi aziendali ed interaziendali e le sezioni aggregate a scuole dell'infanzia o ad altri servizi educativi o scolastici, sono soggette all'autorizzazione al funzionamento secondo le norme di cui al presente titolo, indipendentemente dalla loro denominazione e ubicazione.*
2. L'autorizzazione al funzionamento è concessa dal Comune nel cui territorio sono ubicate le strutture, che la rilascia sentito il parere della Commissione tecnica *distrettuale* di cui all'articolo 23.
3. I soggetti gestori dei servizi ricreativi di cui all'art. 9 devono presentare al Comune competente *segnalazione certificata* di inizio dell'attività.

*Art. 17*

*Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento*

(sostituita lett. c) del comma 1 da art. 11 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

1. Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 16 i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) disporre di strutture con le caratteristiche previste dal Titolo III e gli standard di cui alla direttiva prevista al comma 3 dell'art. 1;
  - b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa in vigore;
  - c) *applicare al personale dipendente i contratti collettivi nazionali di settore, secondo il profilo professionale di riferimento;*
  - d) applicare il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti così come indicato nella direttiva di cui all'art. 32;
  - e) adottare, qualora vengano forniti uno o più pasti, una tabella dietetica approvata dall'Azienda unità sanitaria locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti che garantiscano il rispetto del DPR 7 aprile 1999, n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici;
  - f) provvedere alla copertura assicurativa del personale e degli utenti;
  - g) destinare una quota dell'orario di lavoro del personale, pari ad un minimo di venti ore annuali, alle attività di aggiornamento, alla programmazione delle attività educative e alla promozione della partecipazione delle famiglie.

*Art. 18*

*Accreditamento*

1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo e la qualificazione del sistema educativo integrato di cui all'art. 4, istituisce la procedura di accreditamento, attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati.
2. L'accREDITAMENTO è concesso dal Comune entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte dei soggetti interessati, previo parere della Commissione tecnica di cui all'art. 23, salvo quanto disposto all'art. 37 comma 7. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento è adottato in via sostitutiva dalla Regione.

*Art. 19*

*Requisiti per l'accREDITAMENTO*

(sostituito comma 2 da art. 12 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi modificata lett. f) comma 1 da art. 15 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Al fine dell'accREDITAMENTO, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:
  - a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
  - b) disporre della figura del coordinatore pedagogico sulla base di quanto stabilito all'art. 33;
  - c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione analogo a quello previsto per i dipendenti pubblici, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
  - d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso di cui all'art. 6 e le condizioni di trasparenza e partecipazione delle famiglie di cui all'art. 8, sia attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso le modalità di collaborazione con i genitori in esso indicate;

f) adottare strumenti e metodologie di valutazione del servizio, adeguandoli alle *linee guida approvate dalla Giunta regionale*.

2. *Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b). Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è condizione di funzionamento per i servizi pubblici.*

#### Art. 20

##### *Registri provinciali dei servizi per la prima infanzia (sostituito da art. 16 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)*

1. *Presso ciascuna Provincia sono istituiti i registri dei servizi educativi per la prima infanzia autorizzati, accreditati, e dei servizi ricreativi attivati mediante segnalazione certificata d'inizio attività.*

2. *A tal fine la Regione e i comuni trasmettono periodicamente alle province gli elenchi dei servizi di cui al comma 1.*

3. *L'elenco dei servizi registrati a livello provinciale è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).*

#### Art. 21

##### *Vigilanza e sanzioni*

*(sostituito da art. 13 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi sostituito comma 2 da art. 17 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)*

1. *Il Comune, anche su richiesta della Regione, e avvalendosi, se necessario, della Commissione tecnica di cui all'articolo 23, procede a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti sulla cui base sono stati concessi l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento e dei requisiti di cui all'articolo 9. Sono fatte salve le competenze di vigilanza e controllo previste dalla legislazione vigente.*

2. *Chiunque eroghi un servizio educativo per la prima infanzia senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione al funzionamento, o gestisca un servizio ricreativo senza avere presentato la segnalazione certificata di inizio attività, è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00, il cui importo è stabilito con regolamento o con ordinanza comunale. Entro tali limiti, il regolamento comunale stabilisce la sanzione da applicarsi per la mancanza o la perdita di ciascun requisito richiesto. Se la violazione persiste, il Comune assegna al soggetto gestore un termine per provvedere, trascorso inutilmente il quale, procede alla sospensione dell'autorizzazione o all'emanazione del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio fino all'introduzione o al ripristino del requisito mancante. Se, entro l'ulteriore termine indicato dal Comune, il requisito mancante non è ripristinato o il soggetto gestore non ha presentato domanda di autorizzazione o segnalazione certificata di inizio attività, il Comune stesso può procedere alla revoca dell'autorizzazione o alla conferma del divieto di prosecuzione dell'attività e alla chiusura del servizio.*

3. *Nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più requisiti per l'accreditamento, il concedente assegna un termine per provvedere al ripristino del requisito mancante. Trascorso inutilmente tale termine il concedente procede alla sospensione del provvedimento per un periodo limitato, trascorso il quale senza che i requisiti siano reintegrati, procede alla revoca. La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dai benefici economici relativi alla gestione eventualmente concessi, nonché dagli appalti e dai rapporti convenzionali in atto.*

4. *Del provvedimento di revoca è data notizia alla Provincia competente che provvede alla cancellazione dal registro.*

5. *Il potere sanzionatorio nei confronti dei soggetti privati e l'introito dei relativi proventi compete al Comune.*

#### Art. 22

##### *Rapporti convenzionali e appalto di servizi*

*(aggiunto comma 2 bis da art. 14 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)*

1. *I Comuni, anche in forma associata, possono convenzionarsi con soggetti accreditati per la gestione dei servizi educativi per la prima infanzia, nel rispetto della normativa vigente. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione, che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con tali soggetti.*

2. *Gli appalti di servizi di cui alla presente legge sono aggiudicati a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad elementi diversi, quali la qualità del progetto pedagogico, le modalità di gestione, il rapporto numerico tra educatori e bambini, le caratteristiche strutturali ed il prezzo.*

2 bis. *Nelle procedure di gara ad evidenza pubblica per la gestione di servizi educativi per la prima infanzia e nelle convenzioni per gli stessi è inserito l'obbligo del possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento di cui all'articolo 17 e per l'accreditamento di cui all'articolo 19.*

#### Art. 23

##### *Commissione tecnica distrettuale*

*(sostituito da art. 18 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)*

1. *Presso ciascun ambito distrettuale socio sanitario, è istituita la Commissione tecnica distrettuale con funzioni istruttorie, a supporto delle funzioni dei comuni previste all'articolo 12, comma 1, lettera a).*

2. *La Commissione viene nominata dall'ente locale capofila per distretto, su designazione deliberata a maggioranza dal Comitato di distretto, in base alle modalità di funzionamento stabilite dal suo regolamento.*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale



3. All'interno della Commissione tecnica distrettuale sono rappresentate almeno le seguenti professionalità:

- a) amministrativa con funzioni di presidente;
- b) pedagogica, assicurando la rappresentanza paritetica del settore privato;
- c) igienico-sanitaria, su designazione dell'azienda unità sanitaria locale competente;
- d) edilizia, con specifica esperienza nei servizi educativi per l'infanzia.

*Art. 24*

*Compiti della Commissione tecnica distrettuale  
(sostituito da art. 19 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)*

1. La commissione di cui all'articolo 23 ha i seguenti compiti:

- a) esprime parere obbligatorio in relazione alle richieste di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento dei servizi privati, nonché parere vincolante in relazione all'accreditamento di servizi pubblici;
- b) svolge attività di consulenza a favore dei comuni e degli altri soggetti interessati in merito alle procedure autorizzatorie e di accreditamento dei servizi educativi.

2. Per l'espressione del parere in relazione all'accreditamento, la commissione è costituita esclusivamente dal Presidente e dalla componente pedagogica, di cui all'articolo 23, comma 3, lettere a) e b), e può essere integrata da coordinatori pedagogici esterni alla commissione, in relazione al numero delle richieste di parere.

**Titolo III  
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AREA  
E DELLA STRUTTURA**

*Art. 25*

*Caratteristiche generali dell'area  
(sostituito da art. 20 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)*

1. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica i comuni programmano il fabbisogno e individuano le aree da destinare ai servizi per la prima infanzia, avendo come riferimento il quadro conoscitivo e le ipotesi di sviluppo contenute nel documento preliminare di cui all'articolo 32 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).

2. I servizi educativi devono essere ubicati in aree accessibili, soleggiate, idonee morfologicamente, adeguatamente protette da fonti di inquinamento, di norma caratterizzate dalla presenza di zone verdi. I servizi devono essere dotati di uno spazio esterno attrezzato per i bambini, salvi casi particolari individuati nella direttiva di cui all'articolo 1, comma 3.

*Art. 26*

*Integrazione tra servizi  
(sostituito da art. 21 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)*

1. Negli ambiti per i nuovi insediamenti e in quelli da riqualificare devono essere favoriti interventi per l'integrazione e la continuità tra servizi educativi per la prima infanzia, scuole dell'infanzia e primarie, e servizi sociali e sanitari, ponendo particolare attenzione all'accessibilità al servizio, al sistema della mobilità, sicurezza e delle aree verdi, alla qualità architettonica e alla sostenibilità edilizia.

*Art. 27*

*Criteri per la progettazione delle strutture  
(sostituito da art. 22 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)*

1. La progettazione delle strutture e degli spazi aperti che ospitano servizi educativi per la prima infanzia si realizza prendendo a riferimento il progetto pedagogico dalle fasi iniziali fino all'attivazione del servizio.

2. Le parti strutturali e gli elementi di finitura di tutti gli spazi dei servizi educativi per la prima infanzia devono rispondere a requisiti di fruibilità, sicurezza, igiene, salute e benessere, protezione dal rumore, risparmio energetico e sostenibilità ambientale previsti dalla legislazione statale, regionale, e negli strumenti di pianificazione urbanistica.

*Art. 28*

*Vincolo di destinazione e revoca dei finanziamenti in conto capitale  
(sostituito da art. 16 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi ancora sostituito da art. 37 L.R. 22 dicembre 2011 n. 21 ,  
modificato comma 5 da art. 23 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)*

1. Sugli edifici adibiti a servizi educativi per la prima infanzia oggetto di finanziamenti regionali ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), è istituito vincolo di destinazione per quindici anni. Nel caso di finanziamenti concessi a soggetti privati a norma dell'articolo 14, comma 2, lettera b), il vincolo di destinazione è di durata ventennale.

2. La Regione, su richiesta del soggetto beneficiario, può autorizzare, qualora sia più opportuna o funzionale in relazione alle esigenze della programmazione territoriale, una diversa destinazione dell'edificio già vincolato, nell'ambito dei servizi educativi, scolastici o sociali per l'infanzia o l'adolescenza, ferma restando la durata del vincolo stesso.

3. La Regione può altresì, su richiesta del soggetto beneficiario, autorizzare la rimozione del vincolo prima della scadenza, qualora non sia più opportuna in relazione all'interesse pubblico l'originaria finalizzazione dell'immobile. In tale caso la Giunta regionale stabilisce, in relazione alla residua durata del vincolo e all'ammontare del contributo erogato, la quota parte dello stesso che il soggetto beneficiario deve restituire alla Regione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere positivo della Provincia.

5. La Giunta regionale stabilisce le modalità di restituzione del finanziamento nel caso di mancato rilascio o di revoca dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

**Titolo IV**  
**PERSONALE DEI NIDI D'INFANZIA E DEI SERVIZI INTEGRATIVE COORDINAMENTO PEDAGOGICO**

*Art. 29*

*Personale*

(sostituito da art. 24 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Nel rispetto dei requisiti fissati dallo Stato per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato dal personale educatore e dal personale addetto ai servizi generali. La direttiva di cui all'articolo 32 prevede per gli educatori di tutti i servizi educativi per la prima infanzia titoli di studio omogenei anche al fine di garantire la fungibilità delle prestazioni e la mobilità tra i servizi.

*Art. 30*

*Compiti del personale*

(modificati commi 1 e 3 da art. 25 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. Gli educatori hanno competenze relative alla cura e educazione dei bambini e alla relazione con le famiglie e provvedono all'organizzazione e al funzionamento del servizio. In particolare, per quanto riguarda i servizi integrativi di cui all'art. 3, comma 1, lettera b) gli educatori agevolano la comunicazione tra i genitori e promuovono il loro ruolo attivo.

2. Oltre a quanto previsto nei contratti di lavoro di settore gli addetti ai servizi generali svolgono compiti di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collaborano con il personale educatore alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Nei nidi d'infanzia gli addetti ai servizi generali svolgono anche i compiti relativi alla predisposizione e alla distribuzione del vitto.

3. Sono previsti incontri periodici di tutto il personale per l'impostazione e la verifica del lavoro educativo e per l'elaborazione di indicazioni metodologiche e operative.

*Art. 31*

*Collegialità e lavoro di gruppo*

1. L'attività del personale si svolge secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.

2. Le modalità di collaborazione e di integrazione tra le diverse figure e competenze sono stabilite dagli enti e soggetti gestori nell'ambito della contrattazione di settore.

*Art. 32*

*Rapporto numerico tra personale e bambini*

(modificato comma 1, sostituito comma 2 da art. 26 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. L'Assemblea legislativa con propria direttiva definisce il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambini all'interno dei nidi d'infanzia, considerando nella determinazione di esso il numero dei bambini iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi; la presenza di bambini disabili o in particolari situazioni di disagio o di svantaggio socio-culturale, in relazione al numero e alla gravità dei casi; le caratteristiche generali della struttura e i tempi di apertura; il numero complessivo degli educatori assegnati al servizio, anche al fine di garantirne un'adeguata presenza.

2. L'Assemblea legislativa regionale con la stessa direttiva definisce altresì il rapporto numerico tra personale e bambini all'interno dei servizi domiciliari, integrativi e sperimentali di cui all'articolo 3, in relazione alle caratteristiche specifiche del servizio offerto.

*Art. 33*

*Coordinatori pedagogici*

(sostituito da art. 17 L.R. 14 aprile 2004 n. 8 , poi sostituito comma 2 da art. 27 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico.

2. I coordinatori pedagogici hanno il compito di assicurare l'organizzazione del personale e il funzionamento dell'équipe sul versante pedagogico e gestionale. I coordinatori pedagogici svolgono, in particolare, compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di promozione e valutazione, nonché di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di sperimentazione, di raccordo tra i servizi educativi, sociali e sanitari. Supportano inoltre il personale per quanto riguarda la collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere la cultura dell'infanzia e della genitorialità, in un'ottica di comunità educante.

3. La dotazione dei coordinatori pedagogici deve essere definita considerando prioritariamente il numero dei servizi funzionanti nel territorio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

*Art. 34**Coordinamenti pedagogici*

(sostituito da art. 18 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, poi sostituito comma 2 da art. 28 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. *Nell'ambito degli obiettivi definiti dagli enti e soggetti gestori, il coordinamento pedagogico rappresenta lo strumento atto a garantire il raccordo tra i servizi per la prima infanzia all'interno del sistema educativo territoriale, secondo principi di coerenza e continuità degli interventi sul piano educativo e di omogeneità ed efficienza sul piano organizzativo e gestionale. Il coordinamento pedagogico concorre sul piano tecnico alla definizione degli indirizzi e dei criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi per l'infanzia.*
2. *Ciascuna Provincia istituisce un Coordinamento pedagogico provinciale, formato dai coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia accreditati, con compiti di formazione, confronto e scambio delle esperienze, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi, nonché supporto al monitoraggio e alla valutazione del progetto pedagogico, in coerenza con l'attività programmatica della Provincia in materia di servizi per l'infanzia. Il Coordinamento pedagogico provinciale cura altresì i rapporti con istituti di ricerca e il raccordo con i centri per le famiglie.*
3. *I Comuni e gli altri enti o soggetti gestori dei servizi accreditati garantiscono la partecipazione dei coordinatori pedagogici al coordinamento provinciale.*

*Art. 35**Formazione dei coordinatori pedagogici e degli operatori*

(aggiunto comma 3 bis da art. 19 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

1. Al fine di consentire ai coordinatori pedagogici di svolgere adeguatamente le loro funzioni, gli Enti e i soggetti gestori, anche in collaborazione tra loro, promuovono la loro partecipazione ad attività ed iniziative di studio, di ricerca e di aggiornamento realizzate dalla Regione, dagli Enti locali, dalle Università o da centri di formazione e ricerca.
  2. I soggetti gestori del servizio devono prevedere azioni formative per il personale educatore al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, al fine di facilitarne l'inserimento professionale.
  3. Gli Enti e i soggetti gestori promuovono altresì la formazione permanente degli operatori attraverso iniziative di aggiornamento annuale. Nell'ambito di tale attività dovranno essere previste anche iniziative per la prevenzione e l'educazione alla salute.
- 3 bis. *Per lo svolgimento delle funzioni in materia di accreditamento la Regione garantisce ai coordinatori pedagogici coinvolti nell'attività istruttoria un'adeguata formazione.*

**Titolo V****NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI***Art. 36**Norma finanziaria*

(sostituito da art. 20 L.R. 14 aprile 2004 n. 8)

1. *Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse provenienti dallo Stato, anche con riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché mediante la modifica o l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).*

*Art. 37**Norme transitorie e finali*

(sostituiti commi 2, 4 e 7 e abrogato comma 3 da art. 21 L.R. 14 aprile 2004 n. 8, infine abrogati commi 1, 2, 4, 5 e 6 da art. 29 L.R. 22 giugno 2012 n. 6)

1. *abrogato.*
2. *abrogato.*
3. *abrogato.*
4. *abrogato.*
5. *abrogato.*
6. *abrogato.*
7. *Per i primi due anni dall'approvazione della direttiva in materia, le funzioni relative all'accreditamento possono essere esercitate dalla Regione su richiesta dei Comuni.*

*Art. 38**Abrogazioni*

1. Salvo quanto disposto al comma 5 dell'art. 37, sono abrogati:
  - a) la lettera d) del comma 1 dell'art. 3 e l'art. 10 della L.R. 14 agosto 1989, n. 27;
  - b) la L.R. 14 novembre 1972, n. 11;
  - c) la L.R. 22 dicembre 1972, n. 14;

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

- d) la L.R. 7 marzo 1973, n. 15;
  - e) la L.R. 27 novembre 1973, n. 41;
  - f) la L.R. 13 maggio 1974, n. 15;
  - g) la L.R. 26 agosto 1974, n. 45;
  - h) la L.R. 23 gennaio 1976, n. 6;
  - i) la L.R. 5 novembre 1976, n. 46;
  - l) la L.R. 21 giugno 1978, n. 17;
  - m) la L.R. 12 dicembre 1980 n. 58;
2. È abrogato il regolamento regionale 27 dicembre 1973, n. 51.

**REGIONE MARCHE****Legge regionale n.9 del 13 maggio 2003****Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n.46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"****(B.U.R. n.46 del 22 maggio 2003)****Art. 1** Finalità e destinatari

1. La presente legge, all'interno del sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali ed educativi, promuove e disciplina i servizi per l'infanzia e l'adolescenza e il sostegno alle responsabilità genitoriali, allo scopo di favorire l'esercizio dei diritti dei minori e delle loro famiglie.

2. Ai fini di cui al comma 1, vengono individuati luoghi di formazione e di sviluppo della personalità destinati ai bambini e alle bambine, agli adolescenti e alle adolescenti per favorirne la socializzazione quale aspetto essenziale del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.

3. Sono destinatari delle prestazioni di cui alla presente legge i residenti nella regione o i soggetti in essa dimoranti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 novembre 2000, n.328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con particolare attenzione alle nuove presenze multietniche e alla promozione dell'interculturalità.

**Art. 2** Attività della Regione

1. La Regione promuove:

- a) la collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di politiche attive e interventi socio-educativi per l'infanzia e l'adolescenza;
- b) l'adeguamento delle strutture e dei servizi esistenti ai requisiti previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 13;
- c) l'adozione di progetti sperimentali per nuove tipologie di servizi;
- d) la partecipazione dei minori alla vita della comunità locale;
- e) l'effettuazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche, di studi e analisi, con particolare riferimento all'infanzia e all'adolescenza.

**Art. 3** Attività degli ambiti territoriali

1. Il comitato dei Sindaci di ogni ambito territoriale, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000, provvede a:

- a) definire il programma di attuazione dei servizi, tenendo conto di quanto previsto dal piano di zona cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000 e delle risorse finanziarie disponibili;
- b) fissare gli orari di apertura dei servizi, le forme di partecipazione agli stessi, i criteri per l'accesso e il loro utilizzo, altre modalità di gestione e il concorso alla spesa da parte degli utenti.

2. Il comitato dei Sindaci, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, si avvale di un comitato territoriale la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti dal comitato dei Sindaci medesimo. Il comitato dei Sindaci prevede comunque, tra i componenti del comitato territoriale, la rappresentanza dell'utenza.

3. Il programma di attuazione dei servizi di cui al comma 1, lettera a), è trasmesso alla Consulta regionale per la famiglia istituita ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 10 agosto 1998, n.30 (Interventi a favore della famiglia).

**Art. 4 Attività dei Comuni**

1. I Comuni provvedono a:

- a) autorizzare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 14;
- b) accreditare i servizi previsti dalla presente legge ai sensi dell'articolo 15;
- c) esercitare la vigilanza e il controllo sul funzionamento dei servizi ed effettuare ispezioni ai sensi dell'articolo 17;
- d) inviare alla Giunta regionale i dati informativi relativi ai servizi autorizzati e accreditati ai sensi della presente legge;
- e) garantire la più ampia informazione sull'attività dei servizi, anche ai fini della verifica degli interventi;
- f) espletare le attività di cui all'articolo 16.

**Art. 5 Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani**

1. E' istituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali il Centro regionale di documentazione e analisi per l'infanzia, l'adolescenza e i giovani, così come previsto dall'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n.451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia).

2. Il Centro, in collegamento con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali e con il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, istituito con l.r. 15 ottobre 2002, n.18, raccoglie ed elabora dati riguardanti:

- a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia, dell'adolescenza e dei giovani;
- b) le risorse finanziarie pubbliche e private e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;
- c) la mappa dei servizi territoriali pubblici e privati.

3. Il Centro effettua ricerche, studi ed analisi a supporto delle attività degli ambiti territoriali istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 328/2000.

4. Il Centro effettua e pubblica ricerche e studi inerenti l'infanzia, l'adolescenza ed i giovani.

**Art. 6 Individuazione dei servizi**

1. Sono servizi, ai sensi della presente legge, le attività e gli interventi concernenti:

- a) la promozione e lo sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti;
- b) la consulenza ed il sostegno alle giovani coppie;
- c) la promozione dell'ascolto e della reciprocità tra minori e adulti attraverso l'aggregazione, il confronto e la partecipazione sociale dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, dei genitori e delle figure parentali.

2. I servizi sono costituiti in particolare da:

- a) nidi d'infanzia;
- b) centri per l'infanzia;
- c) spazi per bambini, bambine e per famiglie;
- d) centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
- e) servizi itineranti;
- f) servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
- g) servizi di sostegno alle funzioni genitoriali.

3. Ulteriori articolazioni dei servizi sono individuate nel regolamento di cui all'articolo 13 in modo da rispondere alle trasformazioni ed alle dinamiche della struttura sociale e in attuazione di quanto stabilito dalla normativa statale e regionale a salvaguardia del sistema integrato dei servizi sociali.

**Art. 7 Definizione dei servizi**

1. E' nido d'infanzia il servizio educativo che accoglie bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni, con la funzione di promuoverne il benessere psicofisico, favorirne lo sviluppo delle competenze ed abilità, contribuire alla formazione della loro identità personale e sociale, sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la loro crescita. Il nido facilita anche l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità, equità e reciprocità per entrambi i genitori. Il nido promuove la partecipazione attiva della famiglia alla costruzione del percorso educativo e la continuità educativa con l'ambiente sociale, anche attraverso processi di

socializzazione e collaborazione con gli operatori e con gli strumenti di partecipazione della scuola dell'infanzia, secondo progetti pedagogici integrati. Il nido favorisce inoltre la prevenzione di ogni forma di emarginazione, anche attraverso un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia, coinvolgendo la comunità locale e garantendo l'inserimento dei bambini che presentano svantaggi psicofisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.

**2.** Sono centri per l'infanzia i servizi che accolgono bambini e bambine in età compresa tra tre mesi e tre anni e svolgono le funzioni previste per il nido d'infanzia, in forma più flessibile e articolata, con orari, modalità organizzative e di accesso tali da consentire alle famiglie maggiori opzioni, quali frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee. I centri per l'infanzia possono anche prevedere attività di integrazione fra nido e scuola dell'infanzia, nonché spazi di aggregazione per bambini e genitori.

**3.** Sono spazi per bambini, bambine e per famiglie i servizi per l'infanzia destinati al sostegno di iniziative di prevalente interesse ludico, relazionale e socio-culturale, di aggregazione sociale, di reciprocità tra adulti e bambini, nonché di incontro, confronto e formazione fra genitori, figure parentali, o loro sostituti ed educatori del servizio.

**4.** Sono centri di aggregazione per bambini, bambine e per adolescenti i servizi, comunque denominati: centri ludici polivalenti, punti di incontro e altri servizi, che svolgono attività per favorire e promuovere la socializzazione, anche intergene-razionale e la condivisione di interessi e attività culturali.

**5.** Sono servizi itineranti i servizi rivolti a bambini, bambine, adolescenti e famiglie che offrono, in forma non fissa, spazi di incontro e di interazione, nonché un bagaglio socio-educativo e ludico-culturale. Tali servizi sono destinati alle realtà territoriali disagiate.

**6.** Sono servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari i servizi offerti alle famiglie in modo individuale e limitato nel tempo, per particolari momenti di problematicità familiare e all'interno di un progetto socio-educativo atto a sostenere i diritti del minore e le responsabilità genitoriali. I servizi educativi domiciliari possono essere realizzati:

a) da educatori, la cui professionalità è individuata dall'ente locale proponente, in base ai requisiti indicati dal regolamento di cui all'articolo 13;

b) da persone o da famiglie individuate dall'ente locale proponente, che offrono le necessarie garanzie di capacità educativa.

**7.** Sono servizi di sostegno alle funzioni genitoriali le attività previste all'articolo 16 della legge 328/2000 per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari, promosse dai Comuni singoli o associati anche ai sensi della legge 8 marzo 2000, n.53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città) e della l.r. 13 novembre 2001, n.27 (Interventi per il coordinamento dei tempi delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale) ed attuate secondo le previsioni del piano regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 18, comma 6, della legge 328/2000.

#### **Art. 8** Soggetti gestori

**1.** I servizi previsti dalla presente legge sono gestiti:

a) dai Comuni anche in forma associata;

b) da altri soggetti pubblici o privati autorizzati ai sensi dell'articolo 14 o accreditati ai sensi dell'articolo 15.

#### **Art. 9** Localizzazione dei servizi

**1.** I servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c) devono essere di norma localizzati in zone destinate dai piani urbanistici a servizi o ad attrezzature di interesse comune.

**2.** La localizzazione dei servizi di cui alla presente legge deve essere disposta lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose, nonché da infrastrutture di grande traffico e da altre fonti inquinanti.

#### **Art. 10** Articolazione degli spazi interni ed esterni

**1.** Lo spazio interno ed esterno dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), e c) va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini in condizione di disabilità, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.

2. Gli edifici adibiti ai servizi di cui alla presente legge non devono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso e alla frequenza.

#### **Art. 11** Organizzazione e ricettività

1. L'attività dei servizi previsti dalla presente legge è organizzata secondo criteri di flessibilità, rispettando le condizioni socio-ambientali e le esigenze dell'utenza.
2. Nei nidi d'infanzia il rapporto educatore e posto bambino è determinato in misura di una unità ogni sette posto bambino.
3. Il personale educativo dei servizi previsti dalla presente legge può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.
4. I criteri e le modalità per la ricettività dei servizi di cui alla presente legge sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 13.

#### **Art. 12** Figure professionali

1. Il personale dei servizi di cui alla presente legge si distingue in educatori e addetti ai servizi. Tale personale opera nelle strutture secondo il metodo di lavoro di gruppo, in stretta collaborazione con le famiglie e con i comitati territoriali di cui all'articolo 3, comma 2.
2. Il personale dei servizi di cui alla presente legge, ferma restando l'applicazione dei contratti di lavoro e degli eventuali accordi integrativi relativi, deve possedere i titoli di studio stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 13.
3. Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi. Il regolamento di cui all'articolo 13 stabilisce il livello operativo di tali figure e il titolo di studio che le medesime devono possedere.
4. Il Comune e l'Azienda USL competenti per territorio integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizione di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva di cui all'articolo 10 della l.r. 4 giugno 1996, n.18 e successive modificazioni (Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità).
5. I Comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi di cui alla presente legge.

#### **Art. 13** Regolamento di attuazione

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione della stessa, sentiti i comitati dei Sindaci degli ambiti territoriali e previo parere della Commissione consiliare competente.
2. Il regolamento di cui al comma 1 definisce, sulla base di quanto fissato negli articoli 9, 10, 11 e 12, i requisiti strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi previsti dalla presente legge necessari per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 14; definisce, altresì, i requisiti aggiuntivi di qualità per ottenere l'accreditamento di cui all'articolo 15.
3. I requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento dei servizi previsti dalla presente legge sono aggiornati, nell'ipotesi in cui l'evoluzione tecnologica o normativa lo renda necessario, con le stesse modalità di cui al comma 1.
4. Il regolamento di attuazione di cui al comma 1 determina i casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 14.

#### **Art. 14** Autorizzazione

1. Tutti i servizi previsti dalla presente legge sono soggetti ad autorizzazione.
2. Sono, altresì, soggette ad autorizzazione le modificazioni dei servizi, già autorizzati ai sensi della presente legge, che comportano variazione dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, nonché il trasferimento di titolarità dei servizi medesimi.
3. La domanda di autorizzazione è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13.



**4.** I soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune:

- a) l'inizio dell'attività entro sessanta giorni dall'autorizzazione;
- b) la cessazione dell'attività entro sessanta giorni dal termine della medesima.

**Art. 15** Accreditamento

**1.** L'accreditamento presuppone il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità definiti ai sensi dell'articolo 13.

**2.** L'accreditamento è condizione per accedere alle risorse pubbliche e per gestire servizi per conto di enti pubblici, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in base alla programmazione dei servizi previsti nel piano di zona di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 328/2000.

**3.** La domanda di accreditamento è presentata dal soggetto titolare del servizio al Comune ove lo stesso è ubicato, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui all'articolo 13.

**4.** I Comuni provvedono all'accreditamento, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti aggiuntivi di qualità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 13, comma 2.

**Art. 16** Prevenzione sanitaria e vigilanza igienico-sanitaria

**1.** La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla presente legge, in particolare nei nidi, è assicurata dall'Azienda USL competente per territorio, ai sensi della normativa vigente.

**2.** I Comuni possono prevedere la collaborazione con le Aziende USL per progetti educativi e di sviluppo psicofisico dei bambini e delle bambine, che promuovano e facilitino l'inserimento di quelli in condizione di disabilità o in condizioni di disagio e difficoltà e possono, inoltre, promuovere programmi di prevenzione, educazione e tutela sanitaria per l'infanzia e l'adolescenza.

**3.** La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'Azienda USL territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

**Art. 17** Vigilanza e controllo

**1.** La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi di cui alla presente legge sono esercitati dal Comune ove è localizzato il servizio. Il Comune può avvalersi dei servizi dell'Azienda USL competente per territorio.

**2.** Il Comune effettua ispezioni almeno una volta all'anno, fatte salve necessità urgenti o segnalazioni da parte dei servizi sanitari delle Aziende USL o di altri Comuni o del comitato territoriale di cui all'articolo 3, comma 2.

**Art. 18** Risorse finanziarie e contributi regionali

**1.** Alla realizzazione e alla gestione dei servizi di cui alla presente legge concorrono risorse finanziarie dello Stato, della Regione, degli enti locali e dei privati.

**2.** Per la realizzazione dei programmi di attuazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la Regione assegna ai Comuni contributi annuali per la gestione ed il funzionamento dei servizi di cui all'articolo 6, comma 2. Per l'anno 2003 i contributi ai Comuni per le spese di gestione e funzionamento dei nidi d'infanzia di cui al capitolo 53007124 sono assegnati con i criteri stabiliti dalla l.r. 11 marzo 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003).

**3.** I contributi sono concessi annualmente sulla base di criteri e modalità preventivamente definiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

**4.** I Comuni cofinanziano gli interventi ed i servizi in base a quanto previsto nel piano di zona.

**Art. 19** Disposizioni finanziarie

**1.** Per le finalità della presente legge è istituito il fondo regionale per il sistema integrato dei servizi per l'infanzia, per lo sviluppo di politiche a favore degli adolescenti e di sostegno alla genitorialità e alla famiglia ammontante, per l'anno 2003, a euro 7.348.839,09.

**2.** Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

**3.** Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede, per l'anno 2003, mediante le risorse iscritte nell'UPB 5.30.07.

4. Ai fini della gestione le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 risultano già iscritte per l'anno 2003 a carico dei seguenti capitoli:

- a) 53007124 "Contributi ai Comuni singoli od associati nelle spese di gestione e funzionamento degli asili nido": euro 4.957.986,23;
- b) 53007103 "Quota parte del fondo unico nazionale per le politiche sociali (legge 328/2000)": euro 1.148.529,29;
- c) 53007138 (articolo 70, legge 448/2001): euro 1.242.323,57.

#### **Art. 20** Norme transitorie

1. I soggetti, pubblici e privati, titolari dei servizi previsti dalla presente legge, già operanti, presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, domanda di autorizzazione secondo le norme stabilite dal regolamento medesimo, che dovrà indicare, altresì, i tempi di adeguamento.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13 non sono concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di cui alla presente legge ed ai servizi esistenti continuano ad applicarsi le norme abrogate dall'articolo 22.

3. I procedimenti amministrativi relativi ai finanziamenti dei progetti presentati in favore dei giovani e degli adolescenti, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo le modalità previste dal piano annuale di attuazione per l'anno 2002, approvato con deliberazione della giunta regionale 10 aprile 2002, n. 698.

#### **Art. 21** Modificazioni alla l.r. 12 aprile 1995, n.46

1. Nel titolo, nel testo e nella tabella A della l.r. 12 aprile 1995, n.46, sono soppresse le seguenti parole: "e degli adolescenti"; "ed adolescenziale"; "e adolescenziali"; "ed adolescenziali"; "ed adolescenti"; "e adolescenziale"; "e a quello degli adolescenti".

2. Alla lettera b3) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, dopo le parole: "emarginazione sociale" sono aggiunte le seguenti: "nonché il sostegno socio-educativo di soggetti a rischio di devianza".

3. La lettera b4) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, è sostituita dalla seguente: "b4) il riconoscimento e la valorizzazione culturale dei giovani non appartenenti ai Paesi dell'Unione europea;"

4. La lettera b5) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 46/1995, è abrogata.

5. Le lettere a), a1) e a2) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1995, sono abrogate.

6. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 46/1995, così come sostituita dal comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 7 maggio 2001, n. 11 (legge finanziaria 2001) le parole: "problematiche giovanili" sono sostituite con le seguenti: "politiche giovanili".

7. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 46/1995, le parole: "acquisiti i pareri dell'osservatorio regionale e" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito il parere".

8. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 46/1995, dopo le parole: "tra i giovani" sono soppresse le seguenti: "nonché attività aggregative e socio-educative atte a sostenere i compiti di sviluppo degli adolescenti".

9. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, corredata dei pareri del coordinamento regionale degli Informagiovani e dei coordinamenti provinciali dei progetti giovani, nonché sullo stato di attuazione del programma, con specifico riferimento alle singole iniziative finanziate o incentivate e ai risultati dell'intervento regionale".

#### **Art. 22** Abrogazioni

1. Sono abrogate le l.r. 27 agosto 1973, n.23 e 3 settembre 1979, n.30, nonché il regolamento regionale 23 luglio 1974, n.3.

**Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30**

Testo multivigente Iter dell'Atto Fascicolo virtuale Istruttoria Verbalii Regolamenti attuativi Controllo di attuazione Senso @lternato Multimedia

**Documento vigente al 19/01/2006**

Date di vigenza che interessano il documento:

19/01/2006 entrata in vigore  
18/02/2010 modifica  
14/02/2013 modifica

Vedi documento vigente alla data:

19/01/2006

18/02/2010

14/02/2013

*Regione Umbria*  
**LEGGE REGIONALE 22 Dicembre 2005 ,n. 30**

**Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia**

Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al n. 1 del 04/01/2006

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

**TITOLO I**

*Principi generali*

**Art. 1**

*Oggetto e finalità.*

1. La Regione, in armonia con la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, ratificata con [legge 27 maggio 1991, n. 176](#) ed ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello Statuto, sostiene i diritti dell'infanzia, riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. Il sistema dei servizi per la prima infanzia è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale. Il sistema favorisce le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili e in situazioni di difficoltà sociale e culturale.

3. La presente legge in particolare:

a) detta i criteri generali per la realizzazione, la gestione, la qualificazione, la sperimentazione e il controllo del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sia di natura pubblica che privata;

b) promuove l'organizzazione e la qualificazione del sistema di servizi per la prima infanzia al fine di sostenere il loro percorso di crescita psicofisica, affettiva e di convivenza, attraverso l'incremento di relazioni significative in un ambiente di socialità e di gioco;

c) opera per sostenere sia la funzione educativa della famiglia che l'armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura della stessa.

**TITOLO II**

*Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia*

**Art. 2**

*Definizione.*

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è composto da:

a) i nidi d'infanzia;

b) i servizi integrativi al nido;

c) le nuove tipologie sperimentali di servizi.

---

**Art. 3**

*Nido d'infanzia.*

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini di età compresa tra i tre e trentasei mesi. Esso concorre, insieme alle famiglie, alla loro crescita e formazione, in armonia con i principi della garanzia del diritto all'educazione e del rispetto delle identità culturali e religiose.

2. Il nido d'infanzia ha le seguenti finalità:

- a) l'educazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini per favorire il loro sviluppo armonico;
- b) il sostegno alle famiglie nell'educazione e nella cura dei figli.

3. L'orario di permanenza presso il servizio, previamente concordato con la famiglia, non può superare le dieci ore giornaliere.

---

**Art. 4**

*Servizio integrativo al nido.*

1. I servizi integrativi sono servizi articolati in formule educative, ludiche e di aggregazione sociale, aperti alle bambine e ai bambini, anche accompagnati da figure adulte. Sono servizi integrativi:

- a) i centri per bambine e bambini;
- b) i centri per bambine e bambini e famiglie.

2. I centri per bambine e bambini hanno le stesse finalità sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. Presso i centri non sono previsti il servizio di mensa e gli spazi per il riposo.

3. I centri per bambine e bambini e famiglie hanno lo scopo di:

- a) accogliere le bambine e i bambini accompagnati da un genitore o da un'altra figura parentale;
- b) favorire la socializzazione e l'attività ludica;

c) creare e favorire opportunità di incontro e di scambio di esperienze per gli adulti. La permanenza presso il servizio non può superare le tre ore giornaliere.

4. I centri di cui ai commi 2 e 3 possono essere ubicati nelle stesse strutture al fine di favorire l'integrazione.

---

**Art. 5**

*Sperimentazione di nuove tipologie di servizi.*

1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi. Tra questi la Regione individua:

- a) gli spazi gioco;
- b) i centri ricreativi;
- c) le sezioni integrate tra nido e scuola dell'infanzia;
- d) i servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- e) i nidi e i micronidi aziendali o interaziendali.

2. Gli enti locali possono promuovere la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura che garantiscano alle bambine e ai bambini opportunità di educazione, socializzazione e gioco. Con l'atto di autorizzazione al funzionamento viene avviata la sperimentazione.

3. Il Piano triennale regionale di cui all' [articolo 9](#) , prevede la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi per l'infanzia che garantiscano opportunità di educazione, socializzazione e di gioco per bambine e bambini di età compresa tra zero e sei anni.

4. Il Piano triennale promuove la continuità fra il sistema dei servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione, e definisce le modalità di coordinamento fra le tipologie di sperimentazione.

---

**Art. 6**

*Integrazione dei servizi.*

1. La Regione promuove la continuità tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la scuola anche attraverso la collaborazione tra i soggetti gestori, in un'ottica di coerenza e integrazione degli interventi.

---

**Art. 7**

*Volontariato.*

1. La Regione valorizza e favorisce altresì l'inserimento delle attività di volontariato e promuove la stipula di accordi e convenzioni con le associazioni per la loro partecipazione alle attività ludico-ricreative previste nel progetto educativo.

**Art. 8**

*Partecipazione delle famiglie.*

1. I gestori, pubblici e privati dei servizi all'infanzia, devono promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e gestionali e nella verifica della loro attuazione.

2. Il Piano triennale regionale definisce modalità e criteri per l'attuazione del [comma 1](#).

**TITOLO III**

*Programmazione*

**Art. 9**

*Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia.*

1. La Giunta regionale adotta il Piano del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale.

2. Il Piano del sistema dei servizi per la prima infanzia, di seguito denominato Piano triennale, è lo strumento di programmazione regionale del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

3. Il Piano, che ha durata triennale, deve prevedere:

a) la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversità sociali, etniche, culturali e religiose;

b) la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonché alla verifica della qualità del servizio;

c) i diritti all'accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei bambini diversamente abili, di quelli con disagi socio-culturali e sostegno alle famiglie in condizioni di difficoltà;

d) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi;

e) l'omogeneità dei titoli di studio e dei profili professionali degli operatori;

f) la continuità con la scuola d'infanzia;

g) l'applicazione dei criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio.

4. Il Piano triennale definisce:

a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;

b) i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;

c) il rapporto numerico tra personale educatore, personale addetto ai servizi generali e bambine e bambini all'interno di ogni tipologia di servizio per l'infanzia, tenendo conto del numero degli iscritti e la loro età, con particolare attenzione a quelli di età inferiore ai dodici mesi, nonché della presenza di bambine e bambini diversamente abili o in particolari situazioni di disagio;

d) i criteri generali per l'assegnazione dei finanziamenti;

e) i criteri per la realizzazione del monitoraggio e la valutazione della qualità;

f) gli indirizzi per la sperimentazione di programmi ed azioni volti a promuovere l'integrazione tra i servizi per l'infanzia, a migliorarne la qualità, con particolare riferimento alla qualificazione del personale addetto, a promuovere la continuità educativa e diffondere la cultura dell'infanzia nella comunità regionale;

g) le modalità di partecipazione delle famiglie.

5. La Giunta regionale cura il coordinamento dell'attuazione del Piano triennale e del programma annuale di cui all' [articolo 10](#); trasmette una relazione annuale alla commissione consiliare competente sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, avvalendosi dell'Osservatorio sociale regionale di cui all' [articolo 37 della legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3](#).

**Art. 10**

*Programma annuale.*

1. La Giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il programma annuale, il quale, in attuazione del Piano triennale, prevede:

- a) la determinazione dei contributi da erogare a favore dei Comuni singoli o associati;
- b) l'indicazione delle attività programmate nell' [articolo 9, comma 4](#) ;
- c) la determinazione dei finanziamenti.

---

**Art. 11**

*Conferenza regionale dei servizi per la prima infanzia.*

1. La Regione per l'elaborazione del Piano triennale promuove la partecipazione dei Comuni e dei soggetti coinvolti nell'ambito della progettazione, gestione e qualificazione dei servizi ed interventi rivolti all'infanzia.
2. Ai fini del [comma 1](#) è istituita la Conferenza regionale della prima infanzia.
3. Della Conferenza fanno parte:
  - a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore delegato con funzioni di Presidente;
  - b) un rappresentante dell'Università degli studi di Perugia;
  - c) un rappresentante della Direzione scolastica regionale;
  - d) quattro componenti designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
  - e) tre componenti designati dalle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
  - f) due componenti designati dal Forum del terzo settore;
  - g) quattro componenti tecnico-professionali designati dalle ASL;
  - h) due componenti designati dalle Associazioni dei genitori che partecipano al Forum nazionale delle Associazioni dei genitori maggiormente rappresentative di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 14;
  - i) due componenti degli ambiti territoriali socio-assistenziali, così come definiti dal Piano sociale regionale 2000-2002, designati dalla Giunta regionale;
  - l) due coordinatori pedagogici dei servizi per l'infanzia dei Comuni designati dal Consiglio delle Autonomie locali.
4. La Conferenza adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

---

**Art. 12**

*Autorizzazione.*

1. I Comuni autorizzano i servizi di carattere educativo pubblici e privati di cui all' [articolo 2](#) , nell'ambito del proprio territorio.
2. La Giunta regionale disciplina i criteri generali e le modalità per la concessione dell'autorizzazione.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al [comma 1](#) , i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) disporre di strutture con le caratteristiche e gli standard previsti dal Piano triennale di cui all' [articolo 9](#) ;
  - b) disporre di personale in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
  - c) disporre di una équipe multiprofessionale;
  - d) disporre di una struttura che garantisca la sicurezza ambientale;
  - e) disporre di una struttura conforme in termini urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari;
  - f) disporre di spazi adeguati;
  - g) disporre di materiali idonei per l'attività pedagogica;
  - h) disporre di un progetto educativo del servizio;
  - i) disporre di un regolamento di funzionamento;
  - l) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il proprio profilo professionale;
  - m) applicare il rapporto numerico educatori/bambine e bambini iscritti definito dal Piano triennale;
  - n) applicare, in caso di erogazione dei pasti la normativa vigente, adottando regimi dietetici adeguati, ed attuando gli indirizzi previsti in ambito socio-sanitario, attraverso le tabelle approvate dalla ASL competente con l'indicazione di preferenza per cibi biologici e cibi senza OGM.
4. L'autorizzazione ha durata triennale e può essere rinnovata previa verifica del possesso dei requisiti.

5. La Giunta regionale istituisce il registro dei soggetti e dei servizi autorizzati dai Comuni.

---

**Art. 13**

*Accreditamento.*

1. La Giunta regionale al fine di promuovere la qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia definisce la procedura di accreditamento attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati. È istituito inoltre il registro regionale dei soggetti e dei servizi accreditati.

2. L'accREDITamento costituisce condizione per l'accesso a benefici e finanziamenti pubblici.

3. Per ottenere l'accREDITamento il soggetto titolare del servizio deve presentare domanda al Comune.

4. L'accREDITamento è concesso sulla base dei seguenti requisiti:

a) prevedere il coordinamento di un team pedagogico sulla base di quanto stabilito dall' [articolo 18](#) ;

b) prevedere sistematici interventi di formazione per gli operatori;

c) prevedere un progetto individuale personalizzato per bambine e bambini con particolari esigenze;

d) prevedere la definizione della Carta del Servizio;

e) prevedere la definizione di una programmazione didattica annuale;

f) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso ai servizi di cui all' [articolo 15](#) e la partecipazione delle famiglie di cui all' [articolo 8](#) , sia attraverso la costituzione di organismi di gestione sia attraverso la collaborazione con i genitori.

5. L'accREDITamento è concesso dalla Giunta regionale entro sessanta<sup>[4]</sup> giorni dalla presentazione della domanda previo parere obbligatorio espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui all' [art. 14](#) .

6. Il venir meno dei requisiti previsti al [comma 4](#) è condizione per la sospensione dell'accREDITamento.

---

**Art. 14**

*Commissione regionale di valutazione per l'accREDITamento.*

1. La Giunta regionale nomina la Commissione di valutazione per l'accREDITamento con i seguenti compiti:

a) esprimere parere sulle richieste di accREDITamento dei servizi pubblici e privati;

b) fornire attività di accompagnamento e sostegno ai Comuni e ai soggetti privati in merito alle procedure di accREDITamento dei servizi educativi.

2. La Commissione è composta dai seguenti rappresentanti:

a) il dirigente della struttura regionale competente per i servizi per l'infanzia o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) due tecnici con specifiche competenze pedagogico-educative;

c) un tecnico del settore igienico-sanitario;

d) un tecnico del settore edilizio.

3. La Commissione può essere integrata con altre professionalità laddove se ne ravvisi la necessità.

4. Nell'espressione del parere in caso di parità prevale il voto del Presidente.

---

**Art. 15**

*Accesso ai servizi.*

1. La partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi avviene attraverso forme di contribuzione diversificata a seconda delle condizioni economiche e sociali, nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di equità e di tutela delle fasce meno abbienti.

---

**TITOLO IV**

*Funzioni dei comuni*

**Art. 16**

*Funzioni dei Comuni.*

1. I Comuni concorrono alla definizione degli atti di programmazione regionale formulando proposte di intervento per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi per la prima infanzia.

2. I Comuni in forma singola o associata coordinano il sistema dei servizi per la prima infanzia attraverso Piani triennali comunali.

3. I Comuni promuovono, all'interno del piano comunale, attività di formazione e di qualificazione dei servizi per l'infanzia nell'ambito del proprio territorio.
4. I Comuni, nell'ambito della pianificazione urbanistica, programmano ed individuano le aree da destinare ai servizi di comunità.
5. I Comuni curano la mappatura di tutti i servizi per la prima infanzia presenti nel proprio territorio.
6. I Comuni e gli enti gestori dei servizi per la prima infanzia forniscono alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno<sup>61</sup>, informazioni e dati statistici sull'attuazione della presente legge.
7. Il Comune esercita le funzioni di verifica e di controllo sui servizi per la prima infanzia esistenti sul proprio territorio.

---

#### **TITOLO V**

*Personale dei nidi, dei servizi integrativi e coordinamento pedagogico*

#### **Art. 17**

*Requisiti, compiti e modalità di lavoro del personale.*

1. Il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è assicurato da educatori professionali con funzioni educative, da educatori animatori con funzioni ludico-ricreative nelle tipologie di servizi previste all' [articolo 5, comma 1, lettera a\)](#) e lettera b) da personale addetto ai servizi generali.
2. Il personale con funzioni educative deve assolvere ai seguenti compiti:
  - a) educare e prendersi cura delle bambine e dei bambini;
  - b) strutturare e curare l'organizzazione di spazi, gruppi, materiali, tempi e routine;
  - c) partecipare alla programmazione educativa e didattica;
  - d) realizzare la continuità educativa;
  - e) collaborare al lavoro di rete;
  - f) sostenere le competenze genitoriali;
  - g) documentare le esperienze.
3. Gli educatori devono offrire alle bambine e ai bambini una molteplicità di stimoli necessari ad accrescere la propria esperienza formativa basata sullo sviluppo armonico della personalità.
4. Gli educatori professionali devono essere in possesso del diploma di laurea nella classe delle lauree in scienze dell'educazione e della formazione. Sono altresì validi i corsi di laurea di secondo livello o di specializzazione in pedagogia, psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
5. Gli educatori animatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore e dell'attestato di qualifica di educatore animatore, rilasciato da agenzie formative accreditate, a seguito della partecipazione a specifico corso di formazione riconosciuto dalla Regione.
6. Il personale addetto ai servizi generali svolge funzioni di preparazione del cibo, di pulizia e riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con il personale educativo alla manutenzione e preparazione dei materiali didattici e al buon funzionamento dell'attività del servizio. Tutti gli adulti presenti in un servizio per l'infanzia svolgono una funzione educativa nei confronti delle bambine e dei bambini nel rispetto delle diverse competenze.
7. Il personale addetto ai servizi generali deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
8. Nell'organizzazione dei servizi sono previsti incontri periodici del personale per la predisposizione e la verifica complessiva dell'attività. Deve essere valorizzato il lavoro di gruppo e la collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.

---

#### **Art. 18**

*Coordinamento pedagogico.*

1. I Comuni, in forma singola o associata e gli altri soggetti gestori dei servizi dell'infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia tramite figure professionali in possesso del diploma di laurea in scienze della formazione o di altra laurea equiparata, ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2004, denominate coordinatori pedagogici.
2. Il coordinatore pedagogico assolve, prioritariamente, ai seguenti compiti:
  - a) programmazione educativa;
  - b) promozione della cultura dell'infanzia e dei servizi;
  - c) monitoraggio e valutazione della qualità e documentazione delle esperienze;
  - d) sperimentazione dei servizi e progetti innovativi;



e) organizzazione della formazione e dell'aggiornamento degli operatori.

---

**Art. 19**

*Formazione degli operatori.*

1. Gli enti e i soggetti gestori, al fine di sostenere le funzioni educative dei coordinatori pedagogici, degli educatori professionali e degli educatori animatori, promuovono periodicamente la loro partecipazione ad iniziative di formazione, studio e ricerca realizzate dalla Regione, dagli Enti locali e dall'Università.

---

**Art. 20**

*Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia.*

1. La Giunta regionale si avvale del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia, quale strumento di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione.

2. Il Centro provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nei servizi socio-educativi per l'infanzia e promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia sul territorio regionale e nazionale.

3. La Giunta regionale con proprio atto determina previo parere della competente commissione consiliare, la composizione e il funzionamento del Centro.

---

**TITOLO VI**

*Finanziamento*

**Art. 21**

*Erogazione dei fondi regionali.*

1. Il piano annuale definisce le modalità di ripartizione e di accesso ai fondi regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) assegnazione dei contributi, nell'erogazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, con priorità alle strutture pubbliche, in base al numero delle bambine e dei bambini iscritti e frequentanti;

b) qualificazione delle attività volte alla funzione educativa dei servizi, quali aggiornamento e coordinamento degli operatori, studio, ricerca e sperimentazione di forme innovative di organizzazione ed erogazione dei servizi;

c) finanziamenti per l'acquisizione, costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria di strutture pubbliche per la prima infanzia.

2. Sugli edifici costruiti o adattati per ospitare servizi per la prima infanzia mediante i contributi previsti dalla presente legge, è costituito vincolo quinquennale di destinazione, a decorrere dall'attivazione del servizio.

---

**Art. 22**

*Norma finanziaria.*

1. Per il finanziamento dei contributi di cui all' [articolo 21, comma 1, lettera a\)](#) , per la gestione dei servizi socio-educativi resi da Comuni è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 1.305.953,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 944 n.i.).

2. Al finanziamento dei contributi di cui all' [articolo 21, comma 1, lettera a\)](#) , per la gestione dei servizi socio-educativi resi da soggetti privati accreditati si provvede per l'anno 2006 con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 945 n.i.).

3. Al finanziamento degli interventi previsti all' [articolo 21, comma 1, lettera c\)](#) , si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 10.2.012, di nuova istituzione, del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Finanziamento delle spese di investimento sulle strutture pubbliche per la prima infanzia» (cap. 6669 n.i.).

4. Al finanziamento degli oneri previsti all' [articolo 7](#) è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 946 n.i.).

5. Al finanziamento degli oneri previsti all' [articolo 13](#) è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 300.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 947 n.i.).

6. Al finanziamento degli oneri previsti agli articoli 19 e 20 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa di 100.000,00 euro con imputazione alla unità previsionale di base 10.1.008 del bilancio regionale, parte spesa, denominata «Servizi socio-educativi prima infanzia» (cap. 948 n.i.).

7. Per l'esercizio 2006 al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 si provvede con le risorse allocate con il bilancio pluriennale 2005-2007, annualità 2006, nella unità previsionale di base 10.1.008 per il finanziamento per le stesse finalità della [legge regionale 2 giugno 1987, n. 30](#) (cap. 950 e 951).

8. Per gli anni 2007 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

9. La Conferenza regionale prevista all' [articolo 11](#) e la Commissione regionale di valutazione per l'accREDITAMENTO di cui all' [articolo 14](#) non comportano oneri di funzionamento.

10. Al finanziamento del programma annuale di cui all' [articolo 10](#) possono concorrere, oltre ai finanziamenti regionali di cui al presente articolo, ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime finalità da contributi e trasferimenti dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti.

11. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

---

#### TITOLO VII

*Norme finali e transitorie*

#### Art. 23

*Norme finali e transitorie.*

1. Fino all'adozione del Piano triennale e del piano annuale, rimangono in vigore gli standard ed i requisiti previsti dalla [legge regionale 2 giugno 1987, n. 30](#).

2. In sede di prima applicazione il Piano triennale è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I servizi pubblici e privati già operanti adeguano i propri requisiti strutturali, organizzativi e di personale alle norme previste dalla presente legge, entro cinque anni dall'entrata in vigore della stessa.

4. La funzione di educatore professionale e di educatore animatore, di cui all' [articolo 17](#), può essere svolta all'interno del sistema integrato dei servizi socio-educativi dai soggetti anche sprovvisti del titolo specifico previsto dallo stesso articolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, anche non continuativo, nel quinquennio precedente. Per tale personale sono previsti appositi corsi di formazione e specializzazione entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

---

#### Art. 24

*Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio dell'attuazione della legge e dei risultati da essa conseguiti in tema di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta ogni tre anni, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato qualitativo, quantitativo ed economico del sistema dei servizi per la prima infanzia, ed in particolare:

a) il quadro delle attività programmate dai Comuni, la determinazione dei contributi erogati e lo stato di utilizzo degli stessi;

b) il quadro dei criteri fissati e delle modalità per la concessione da parte dei Comuni dell'autorizzazione dei nuovi servizi per l'infanzia e per il funzionamento di quelli esistenti;

c) l'elenco dei soggetti iscritti ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento nei registri regionali;

d) le informazioni ed i dati statistici prodotti dai comuni e dagli enti gestori dei servizi per la prima infanzia.

---

#### Art. 25

*Abrogazione.*

1. È abrogata la [legge regionale n. 30/1987](#).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

**Perugia, 22 dicembre 2005**

Lorenzetti

#### Note sulla vigenza

[4] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)

[5] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 7 Comma 1 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)

[6] - Sostituzione (testo eliminato) da: [Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)

[7] - Sostituzione (testo inserito) da: [Articolo 7 Comma 2 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)

[8] - Integrazione da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 23 gennaio 2013, n. 1.](#)

[9] - Integrazione da: [Articolo 1 Comma 1 legge Regione Umbria 23 gennaio 2013, n. 1.](#)

[10] - Integrazione da: [Articolo 7 Comma 3 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)

[11] - Integrazione da: [Articolo 7 Comma 3 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)

[12] - Integrazione da: [Articolo 7 Comma 3 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)

[131] - Integrazione da: [Articolo 7 Comma 4 legge Regione Umbria 12 febbraio 2010, n. 9.](#)

**Note della redazione**

[1] - In sede di prima applicazione, la ricognizione delle autorizzazioni al funzionamento di cui al presente comma è effettuata dai Comuni entro il 31 marzo 2013. (vedi art. 2 L.R. 1/2013)